



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

Prot. n. DDA/0001899 del 4 ottobre 2018

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1596, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 866/DDA/EL)**

Con istanza DDA/1596, pervenuta in data 3 ottobre 2018 (prot. n. DDA/0001885), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Twentieth Century Fox Film Corporation, Warner Bros. Entertainment Inc., Disney Enterprises, Inc., Sony Pictures Television Inc., Universal Cable Productions LLC, detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <http://serietvsubita.net>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

<u>TITOLARE</u>	<u>TITOLO</u>	<u>ANNO</u>	<u>LINK</u>
Twentieth Century Fox Film Corporation	New Girl	2012	<OMISSIS>
Twentieth Century Fox Film Corporation	Scream Queens	2015	<OMISSIS>
Twentieth Century Fox Film Corporation	I Simpson	2015	<OMISSIS>
Twentieth Century Fox Film Corporation	The Grinder	2015	<OMISSIS>
Twentieth Century Fox Film Corporation	X-Files	2016	<OMISSIS>
Warner Bros. Entertainment Inc.	2 Broke Girls	2016	<OMISSIS>



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

Warner Bros. Entertainment Inc.	Arrow	2016	<OMISSIS>
Warner Bros. Entertainment Inc.	The Big Bang Theory	2016	<OMISSIS>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Blindspot	2016	<OMISSIS>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Famous in Love	2016	<OMISSIS>
Warner Bros. Entertainment Inc.	The Flash	2016	<OMISSIS>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Una mamma per amica	2016	<OMISSIS>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Gotham	2017	<OMISSIS>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Krypton	2017	<OMISSIS>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Lethal Weapon	2017	<OMISSIS>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Longmire	2016	<OMISSIS>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Lucifer	2016	<OMISSIS>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Young Sheldon	2017	<OMISSIS>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Major Crimes	2016	<OMISSIS>
Warner Bros. Entertainment Inc.	The Middle	2016	<OMISSIS>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Mom	2016	<OMISSIS>



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

Warner Bros. Entertainment Inc.	Person of Interest	2015	<OMISSIS>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Pretty Little Liars	2016	<OMISSIS>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Shameless	2016	<OMISSIS>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Supergirl	2016	<OMISSIS>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Supernatural	2016	<OMISSIS>
Disney Enterprises, Inc.	Grey's Anatomy	2010	<OMISSIS>
Sony Pictures Television Inc.	Breaking Bad - Reazioni collaterali	2008	<OMISSIS>
Sony Pictures Television Inc.	Better Call Saul	2015	<OMISSIS>
Universal Cable Productions LLC	Dominion	2015	<OMISSIS>

L'istante, dichiara, inoltre, che: *“L'analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato.”*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risulta accessibile, alle pagine internet sopra indicate, riproduzione delle opere audiovisive sopra riportate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### *Direzione Contenuti Audiovisivi*

elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta registrato dalla società Internet Domain Service BS Corp., raggiungibile all'e-mail [abuse@internet.bs](mailto:abuse@internet.bs), per conto di un soggetto non identificabile di cui è indicata l'e-mail [5436827bgp9m29xz@5225b4d0pi3627q9.whoisprivacypcorp.com](mailto:5436827bgp9m29xz@5225b4d0pi3627q9.whoisprivacypcorp.com);
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società Gruppo Panaglobal 15 S.A, con sede in Panama City, Punta Pacifica Torre Trump, 3905, att Alberto Yemail, e-mail: [info@rackend.net](mailto:info@rackend.net), cui appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server*, che risultano esser localizzati in Svizzera.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1596 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Emilia Lamonica funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/1596", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/1596, come stabilito dall'art. 9,



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 19 ottobre 2018**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore